



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI **LOMBARDIA**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | LABRUNA | SALVATORE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MISSAGLIA | ENRICO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | AONDIO | GIULIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 934/2018
depositato il 27/02/2018


- avverso la pronuncia sentenza n. 4906/2017 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
URBAN ONORINA
VIA FATEBENEFRAPELLI 0009 00 20121 MILANO

difeso da:
AVV. BATTAGLIESE GUIDO LUIGI
VIA ARCHIMEDE 56 20100 MILANO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

Atti impugnati:
**PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMW00055/2016 TRIB.ERARIA/
2009**



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 934/2018

UDIENZA DEL

26/11/2018 ore 09:30

N°

5506/2018

PRONUNCIATA IL:
26 novembre 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
17 dicembre 2018

Il Segretario
Agostino Palumbo

Lu

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.T.P. di Milano, con la sentenza n. 4906/2/17, aveva accolto il ricorso della sig.ra Urban Onorina avverso un atto di irrogazione sanzioni per omessa compilazione del quadro RW per gli anni 2008 e 2009 avendo il Trust Famco anche da lei costituito sede in Italia, essendo in Italia gli immobili in esso conferiti ed influente la residenza all'estero del Trustee, mero gestore degli immobili stessi.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, ha impugnato sostenendo che il Trust ha sede all'estero (domicilio del Trustee e dunque sede dell'amministrazione); che il Trust Famco è soggetto interposto dato che i disponenti (e tra essi Urban Onorina) si sono riservati significativi poteri; che in base alla circolare n. 38 del 2013 l'obbligo dichiarativo è dei soggetti che hanno l'effettiva disponibilità di attività finanziarie; che nel caso in esame "l'attività patrimoniale ha sede in Italia, ma è indifferente se le predette attività siano estere o italiane".

La notifica dell'atto d'appello, tempestivamente effettuata in data 15.2.2018, è stata documentata con la produzione dell'avviso di ricevimento dell'atto, pervenuto al procuratore domiciliatario il 28.2.2018.

L'appellata non si è costituita in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

succintamente esposti ai sensi dell'art. 36 c. 2 n. 4 del D.lgs. 546/92

L'appello è stato regolarmente e tempestivamente notificato, considerata la sospensione feriale dei termini, ma non pare meritevole d'accoglimento.

Se da un lato può anche apparire pacifico che il trust sia, in questo come in altri casi, un soggetto interposto, dovrebbe essere altrettanto pacifico

che, come ha giustamente rilevato l'impugnata sentenza, gli immobili confluiti nel trust sono in Italia.

Non è quindi ipotizzabile, a carico dell'appellata, una violazione dell'art. 4 c. 1 del D.L. 28.6.1990 n. 167 che prevede l'obbligo di dichiarare attività e redditi di fonte estera e comunque "di beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato".

In assenza di reddito di fonte estera non c'è alcun obbligo di compilazione del quadro RW e pertanto deve essere confermato l'annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato.

In assenza di costituzione in giudizio dell'appellata non vi è da provvedere per le spese di lite.


P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione I, respinge l'appello. Nulla per le spese.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2018

Il Relatore

Enrico Missaglia



Il Presidente

Salvatore Labruna

